

SEDE PROVINCIALE DI BARI

RACCOMANDATA A/R

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <i>21023</i>	
23 APR. 2008	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Li, 17/04/2008
A: **CAPUTO ROSA**
VIA CARLO FORLALINI 16, 70026 MODUGNO BA



--> p.c. **COMUNE DI MODUGNO**

PIAZZA DEL POPOLO 16 70026 MODUGNO BA

CASSA PENSIONI Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali
NUM. RIFERIMENTO 200600123978PE
PRATICA RICONGIUNZIONE 011200600026358
PROTOCOLLO N.
ALLEGATI N. 2

Oggetto: Provvedimento di Ricongiunzione periodi assicurativi (Legge 7 febbraio 1979, n.29).

A favore di **CAPUTO ROSA**

Data di nascita **15/12/1961**

Si trasmette la determinazione del 17/04/2008 N° DT011200800053002, con la quale si riconosce alla S.V. la ricongiunzione di periodi pari ad ANNI 9 MESI 0 GIORNI 14 ai fini del diritto e ANNI 9 MESI 0 GIORNI 14 ai fini del trattamento di quiescenza, cui corrisponde un onere di Euro 0

In caso di rinuncia, la dichiarazione va fatta mediante lettera raccomandata, indirizzata alla competente sede INPDAP e all'Ente di appartenenza, entro novanta (90) giorni dalla ricezione della presente utilizzando apposita copia della determinazione allegata.

Si unisce un bollettino di versamento della somma dovuta, nell'ipotesi che la S.V. intenda effettuare il pagamento in unica soluzione.

La comunicazione di rinuncia al provvedimento deve essere trasmessa anche nel caso di ONERE ZERO.

Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione competente - Via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00185 ROMA entro trenta (30) giorni dalla notifica (art. 8 del D.P.R. 24/09/1997, n° 368).

Il ricorso, non soggetto al bollo e sottoscritto dall'interessato o dal mandatario o dal rappresentante dell'Ente di Patronato, va presentato, direttamente o a mezzo raccomandata AR, a questa Sede Provinciale o, in alternativa, alla sede legale dell' INPDAP, Via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00185 Roma.

IL DIRETTORE DELLA SEDE
IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Stefano CURZI)

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

UFFICIO DI BARI

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento della Cassa Pensioni sopra indicata;

Viste la Legge 26 luglio 1965, n. 965; il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092; la Legge 24 gennaio 1986 n. 16;

Visti il D.Lgs. 3 febbraio n. 29, la Legge 8 agosto 1991 n. 274, il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 503;

Visto l'art.30 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito il Legge 26 aprile 1983 n. 131;

Visti la Legge 8 agosto 1995 n. 335, il D.Lgs. 16 settembre 1996 n. 564, il D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 184;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479; il D.M. 07/11/2000 di appr. della delibera consiliare INPDAP n.1182 del 16/03/2000;

Vista la delibera di attribuzione della titolarità della Sede o dell'Ufficio

Vista la domanda di **RICONGIUNZIONE** di periodi presentata in data **07/04/2006**
da **CAPUTO ROSA** nato/a il **15/12/1961**

DETERMINA

di riconoscere a favore di **CAPUTO ROSA** utili ai fini del trattamento di quiescenza, mediante ricongiunzione, come da allegato prospetto analitico che costituisce parte integrante del presente provvedimento, i periodi pari ad ANNI 9 MESI 0 GIORNI 14 ai fini del diritto ed ANNI 9 MESI 0 GIORNI 14 ai fini della misura cui corrisponde un ONERE di EURO 0 in unica soluzione oppure, ratealmente, con trattenuta mensile di EURO per rate N° , con modalità indicate nelle avvertenze.

in quanto l'onere è interamente coperto dalla contribuzione versata alla gestione previdenziale di provenienza.

li, 17/04/2008

IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Stefano CURZI)

AVVERTENZE**1. MODALITA' DI PAGAMENTO****A) Pagamento in un unica soluzione (da comunicare entro 90 giorni all'INPDAP ed all'Ente di appartenenza)**

L'iscritto, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della determinazione di ricongiunzione, può effettuare il pagamento del contributo di ricongiunzione in unica soluzione mediante versamento sul c/c postale n. 12824744 , intestato alla sede di cui il bollettino allegato.

B) Pagamento rateale

B1) In mancanza del versamento in un unica soluzione ovvero della rinuncia della ricongiunzione (vedi punto due) l'onere sarà trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di anni pari al doppio del periodo da ricongiungere e, comunque, non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo a quello della scadenza del termine previsto dal paragrafo precedente.

* L'iscritto dovrà, altresì, provvedere a fornire tempestiva comunicazione alla sede INPDAP competente, riguardo ad eventuale trasferimento ad altro ente (o amministrazione), autorizzando quest'ultimo a proseguire le trattenute.

B2) Nell'ipotesi che il pagamento rateale non possa avvenire mediante trattenute sullo stipendio effettuate dalla Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende, quest'ultimo dovrà provvedere direttamente al versamento sul conto corrente postale sopra indicato, dandone notizia all'amministrazione stessa.

2. RINUNCIA

La dichiarazione di rinuncia va fatta mediante lettera raccomandata, indirizzata alla competente sede INPDAP e all'Amministrazione di appartenenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di ricongiunzione utilizzando l'apposita copia della determinazione allegata.

La comunicazione di rinuncia al provvedimento, deve essere trasmessa anche nel caso di ONERE ZERO

3. L'ENTE DATORE DI LAVORO, in mancanza del versamento in unica soluzione ovvero della rinuncia al provvedimento da parte di CAPUTO ROSA , provvederà ad effettuare la trattenuta mensile secondo la decorrenza indicata al punto B1. Nella intesa che l'importo sarà versato mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di competenza.**4. RICORSO**

Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione Competente entro trenta (30) giorni dalla notifica (art. 8 D.P.R. 24/09/1997, n. 368).

Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio. Il ricorso stesso o eventuali istanze di riesame non sospendono il pagamento delle somme dovute per il provvedimento accettato.